

Condizioni generali di fornitura della società Magirus International GmbH (versione in data 1 gennaio 2002)

Articolo 1. Ambito d'applicazione.

1.1 Le seguenti condizioni generali (qui di seguito le "CG") si applicano in via esclusiva ad ogni contratto stipulato dalla Magirus Italia S.p.A., nella sua qualità di agente della Magirus International GmbH (di seguito il "Fornitore") con i clienti di quest'ultima; salvo espressa deroga scritta accettata dal Fornitore, non avranno efficacia eventuali condizioni del cliente (qui di seguito l'"Acquirente") in contrasto con le CG. Le CG si applicano anche qualora il Fornitore sia a conoscenza dell'esistenza delle menzionate condizioni dell'Acquirente.

1.2 Tutti gli accordi fra le parti dovranno essere stipulati per iscritto.

1.3 Le CG regolano tutti i futuri contratti conclusi con gli Acquirenti, i quali con la sottoscrizione delle stesse dichiarano al Fornitore di operare quali imprenditori nell'esercizio della loro attività professionale.

1.4 Resta esclusa dall'ambito di applicazione delle CG la fornitura di servizi, alla quale si applicano le condizioni generali Magirus International GmbH previste per i servizi.

Articolo 2. Offerta, conclusione del contratto.

2.1 L'offerta del Fornitore non è vincolante in alcun modo ed è soggetta a modifiche senza obbligo di preavviso, salvo che sia diversamente previsto nella conferma d'ordine.

2.2 Il contratto si perfeziona al momento della conferma scritta d'ordine da parte del Fornitore o, in mancanza, al momento della consegna della merce.

Articolo 3. Prezzi e condizioni di pagamento.

3.1 I prezzi e le offerte si intendono franco magazzino e non comprendono i costi di imballaggio, assicurazione e gli eventuali oneri doganali e l'I.V.A. ove applicata.

3.2 Nel caso di risoluzione consensuale del contratto, il Fornitore ha diritto ad un rimborso delle spese di cancellazione per un importo pari a EUR 60,00. Il cliente ha la facoltà di fornire prova che l'ammontare richiesto sia superiore a quello effettivamente sostenuto dal Fornitore. E' fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

3.3 E' prevista una maggiorazione di EUR 50,00 in caso di ordini di valore inferiore a EUR 1.000,00.

3.4 Salvo che non sia stabilito diversamente nella conferma d'ordine, il pagamento del prezzo di acquisto deve essere fatto per intero (senza alcuna deduzione) entro 14 giorni dalla data della fattura. Qualora l'Acquirente sia in ritardo nei pagamenti, il Fornitore avrà diritto di applicare sul ritardato pagamento un tasso di interesse pari al Prime Rate ABI, maggiorato di 3 punti percentuali. L'Acquirente ha diritto di fornire la prova che il Fornitore non ha subito alcun danno o ha subito un danno di importo notevolmente inferiore.

3.5 Il Fornitore accetta assegni o cambiali solo salvo buon fine.

3.6 Il Fornitore ha la facoltà di consegnare la merce solo previo pagamento anticipato o per contrassegno.

3.7 L'Acquirente può esercitare la compensazione solo a fronte di crediti la cui esistenza sia stata accertata con un provvedimento avente efficacia esecutiva, non sia oggetto di contestazione o sia stata riconosciuta dal Fornitore. L'Acquirente ha la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione nei limiti in cui tale diritto trovi fondamento nel medesimo rapporto contrattuale.

Articolo 4. Spedizione e termini di consegna.

4.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i termini di consegna indicati nel contratto non hanno natura vincolante. In caso di successive modifiche al contratto, i termini di consegna vanno concordati nuovamente. Il termine di consegna si considera osservato se le merci sono spedite o ritirate entro il termine fissato.

4.2 L'adempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi di con-

segna è condizionato al puntuale e corretto adempimento degli obblighi dell'Acquirente, in particolare di quelli di pagamento. Il Fornitore si riserva il diritto di opporre l'eccezione di mancato adempimento del contratto.

4.3 In caso di mancata accettazione della prestazione del Fornitore da parte dell'Acquirente o di mancato adempimento da parte dello stesso di uno qualsiasi dei propri obblighi di cooperazione, il Fornitore avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ivi comprese le spese aggiuntive, fatto salvo il diritto all'ulteriore, maggior danno.

Nei casi previsti nel presente paragrafo il rischio di perdita o danneggiamento della cosa passa in capo all'Acquirente nel momento in cui lo stesso ometta di accettare la merce o sia in ritardo nei pagamenti.


4.4 Se un termine di consegna ritenuto vincolante sulla base di accordo scritto tra le parti non può essere rispettato a causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo, guerra, scioperi, serrata, o altri impedimenti o interruzioni non imputabili al Fornitore), il termine sarà prorogato per il tempo necessario corrispondente, al massimo, alla durata del protrarsi della causa di forza maggiore.

Ciò vale anche nel caso in cui la circostanza di forza maggiore incida sulla attività dei fornitori del Fornitore.

4.5 E' possibile eseguire consegne parziali.

4.6 Il Fornitore è responsabile per la ritardata consegna solo qualora il termine di consegna abbia natura di termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.

4.7 Qualora la ritardata consegna sia dovuta unicamente a colpa lieve e sempre che la stessa non integri un'ipotesi di responsabilità ex-lege prevista per i casi di morte, lesioni o danno alla salute, l'Acquirente potrà chiedere al Fornitore il pagamento dello 0,5% del prezzo relativo ad ogni settimana intera di ritardo (e, comunque, complessivamente non più del 5%). La presente previsione non determina l'inversione dell'onere della prova del danno a carico dell'Acquirente e non fa venir meno il



diritto di quest'ultimo alla risoluzione del contratto.

4.8 Qualora il ritardo nella spedizione o nell'invio della merce superi un mese dalla richiesta dell'Acquirente, dopo che a quest'ultimo è stata comunicata la disponibilità della merce, l'Acquirente può chiedere al Fornitore il rimborso dei costi di magazzino per un importo pari allo 0,5% del prezzo degli articoli spediti (e, comunque, complessivamente non più del 5%) per ogni mese iniziato. Le parti restano libere di fornire la prova che i costi di magazzino sono stati superiori o inferiori.

Articolo 5. Spedizione e trasferimento del rischio.

5.1 Salvo che sia previsto diversamente nella conferma d'ordine, la spedizione della merce avviene franco magazzino in Strasburgo/Francia e a rischio e a spese dell'Acquirente.

5.2 Tariffe fisse in ragione del peso o valore della merce saranno applicate alla spedizione, imballaggio e assicurazione delle merci consegnate. Sono a carico dell'Acquirente le spese sostenute a causa della richiesta di un particolare tipo di spedizione.

5.3 Nel caso in cui la spedizione o il ritiro sia posticipato su richiesta dell'Acquirente o per altre cause a lui imputabili, il rischio si trasferirà all'Acquirente al momento dell'individuazione delle merci.

5.4 Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore stipula un'assicurazione per il trasporto delle merci da consegnare. In tal caso l'Acquirente sosterrà le relative spese di assicurazione.

Articolo 6 Vizi.

Qualora l'Acquirente rilevi la presenza di vizi sulla cosa dovranno essere poste in essere le azioni qui di seguito descritte:

1. L'azione di garanzia si prescrive in 12 mesi dall'avvenuto passaggio del rischio, così come disciplinato dall'art 5 che precede. E' previsto un termine di garanzia superiore, qualora il produttore lo conceda a sua volta al Fornitore.

2. L'Acquirente dovrà immediatamente comunicare per iscritto al

Fornitore la presenza di qualsiasi vizio.

3. Nel caso di tale comunicazione, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare il pagamento in una misura proporzionale ai difetti rilevati, qualora l'Acquirente fornisca degli stessi adeguata prova. Qualora l'eccezione dell'Acquirente si riveli infondata, il Fornitore avrà diritto di chiedere allo stesso il risarcimento dei danni subiti.

4. Ricevuta una denuncia di vizio, in primo luogo il Fornitore avrà diritto di rimediare al difetto entro un ragionevole periodo di tempo. Le merci consegnate o i servizi resi potranno essere, a discrezione del Fornitore, gratuitamente riparati, sostituiti o forniti nuovamente, qualora gli stessi, entro il termine di garanzia, indipendentemente dalla loro vita utile, presentino un vizio rilevante, a condizione che il vizio fosse già presente al momento del passaggio del rischio, così come disciplinato dall'art 5 che precede.

5. In caso contrario, l'Acquirente potrà, ferma restando qualsiasi sua pretesa di risarcimento danni, recedere dal contratto o chiedere la riduzione del prezzo. L'Acquirente può chiedere il rimborso nei limiti dell'importo delle spese da esso sostenute che sono risultate inutili e solo qualora esse siano derivate da difetti dovuti a dolo o colpa grave del Fornitore.

6. Non verranno risarciti i danni derivanti da divergenze non significative dagli standard di qualità concordati, difetti poco rilevanti di efficienza o usura della cosa e, in ogni caso, non verranno risarciti i danni che si producono dopo il passaggio del rischio, così come disciplinato dall'art. 5 che precede, a causa di colpa o negligenza nell'utilizzo della cosa da parte dell'Acquirente o derivanti da un utilizzo eccessivo o inappropriato della cosa, da fatti di terzi o da difetti del software non strutturali. La garanzia non copre le merci che risultino manomesse o riparate da parte dell'Acquirente o a opera di terzi non autorizzati dal Fornitore.

7. L'Acquirente non ha diritto a ottenere il rimborso delle spese dallo stesso sostenute, nel caso di riparazione e/o sostituzione della cosa

o servizio da parte del Fornitore ai sensi del punto 4 del presente paragrafo, in particolare, delle spese relative al trasporto e alla mano d'opera, nel caso in cui tali spese siano dovute alla consegna della merce presso un luogo diverso dalla sede dell'Acquirente, a meno che tale diversa destinazione sia necessaria per l'utilizzo previsto della cosa.

8. L'Acquirente ha il diritto di agire nei confronti del Fornitore nei limiti in cui l'Acquirente e il suo cliente non hanno concordato alcuna estensione della garanzia legale contro i difetti. Al presente articolo si applicano le disposizioni del successivo art. 7. E' escluso il diritto dell'Acquirente di far valere qualsiasi altra pretesa inerente alla presente garanzia diversa da quella contemplata nel presente articolo o nel successivo art. 7.

Articolo 7. Responsabilità del Fornitore.

7.1 Fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle CG, l'Acquirente ha diritto al risarcimento dei danni solo nel caso di dolo o colpa grave del Fornitore.

7.2 Nei casi in cui sia previsto il risarcimento dei danni, quest'ultimo è limitato ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto.

7.3 L'Acquirente ha diritto al risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) violazione di obblighi essenziali;
- b) perdita di vita, lesioni o danno alla salute, qualora ci sia stata una violazione da parte del Fornitore di un obbligo a suo carico;
- c) altri danni derivanti da comportamenti gravemente colposi o dolosi del Fornitore, di suoi ausiliari o dipendenti;


7.4 Le previsioni del presente articolo 7 non determinano un'inversione dell'onore della prova a favore dell'Acquirente.

7.5 L'applicazione delle CG non fa venir meno l'applicabilità della legge in tema di responsabilità da prodotto.

7.6 Le limitazioni di responsabilità previste per il Fornitore si applicano anche ai suoi ausiliari e dipendenti.

Articolo 8. Riserva di proprietà

8.1 Fino a quando i diritti di credito



Magirus

Value Added Distribution

del Fornitore, in relazione al pagamento delle merci, non sono stati soddisfatti per intero la proprietà dei prodotti ordinati non si trasferirà in capo all'Acquirente. Il Fornitore si impegna, a richiesta dell'Acquirente, a liberare le garanzie prestate da quest'ultimo nella misura in cui esse cessino di essere necessarie per la tutela del credito, in particolare nella misura in cui esse eccedano per più del 20% il valore dei crediti del Fornitore non ancora estinti.

8.2 Fino a quando vige la riserva di proprietà, l'Acquirente non può costituire in pegno le merci e può vendere queste ultime solo nel corso della sua ordinaria attività d'impresa e solo alla condizione che il nuovo acquirente venga a sua volta integralmente pagato dal suo cliente o accetti la condizione che la proprietà si trasferisce al cliente solo dopo che l'Acquirente ha eseguito i pagamenti dovuti al Fornitore.

8.3 Nel caso di pignoramento, sequestro o altri provvedimenti cautelari promossi da terzi, l'Acquirente ne darà immediatamente comunicazione al Fornitore, in modo da permettere a quest'ultimo di far valere le proprie ragioni ai sensi dell'art. 619 (opposizione di terzi all'esecuzione) e seguenti c.p.c. L'Acquirente sarà responsabile dei danni economici subiti dal Fornitore, qualora il terzo non sia in grado di rimborsare al Fornitore le spese processuali dallo stesso sostenute.

8.4 In caso di violazione del contratto da parte dell'Acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento e anche nell'ipotesi di insolvenza o interruzione dei pagamenti da parte dell'Acquirente o qualora venga nei suoi confronti presentata un'istanza di fallimento o venga promossa altra procedura concorsuale, il Fornitore può, oltre agli altri diritti, richiedere l'immediata restituzione dei prodotti. L'accettazione della restituzione dei prodotti da parte del Fornitore non implica lo scioglimento del contratto, a meno che tale intenzione sia stata dichiarata per iscritto.

8.5 Qualora l'Acquirente venda a sua volta i prodotti del Fornitore nell'ambito della propria ordinaria

attività d'impresa, a titolo di ulteriore garanzia, lo stesso cede al Fornitore, ora per allora, i crediti che eventualmente vanterà nei confronti dei terzi, in misura pari alla somma indicata nelle fatture, compresa l'IVA, emesse ai propri clienti. Tale previsione si applica indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata una successiva lavorazione sui prodotti venduti. L'Acquirente ha comunque diritto di riscuotere tali crediti nonostante la cessione qui prevista. Qualora l'Acquirente sia inadempiente ai propri obblighi di pagamento, o si trovi in uno stato di insolvenza, o qualora nei suoi confronti venga promossa una procedura concorsuale, il Fornitore si riserva il diritto di riscuotere direttamente i crediti ceduti. In tale caso, su richiesta del Fornitore, l'Acquirente deve informare il Fornitore con la notificazione dei crediti ceduti, dei debitori ceduti e deve fornire al Fornitore le informazioni e i documenti necessari per l'incasso dei crediti e provvederà a notificare la cessione del credito al terzo debitore.

8.6 In caso di unione o commistione dei prodotti con altri oggetti non di proprietà del Fornitore, quest'ultimo si riserva il diritto di acquisire la proprietà del relativo valore d'ordine (ossia, il valore indicato nella fattura, comprensivo di IVA) in proporzione al valore che gli altri oggetti avevano al momento dell'unione o della commistione. Nel caso in cui l'Acquirente acquisisca la proprietà esclusiva del nuovo oggetto risultante dall'unione, dal trattamento o rimodellamento, una quota di proprietà del nuovo oggetto si considererà ceduta dall'Acquirente al Fornitore proporzionalmente al valore dei prodotti ordinati. L'Acquirente custodirà la quota di proprietà del Fornitore.

Articolo 9. Luogo di esecuzione, foro competente e legge applicabile

9.1 Il luogo di esecuzione delle prestazioni del contratto è la sede del Fornitore.

9.2 Qualsiasi controversia relativa alla validità, esecuzione o interpretazione delle presenti condizioni generali e di ogni singolo contratto al quale esse si applicano sono rimesse

alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

9.3 Le presenti condizioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

9.4 L'inefficacia di singole previsioni delle presenti condizioni non incide sull'efficacia delle restanti previsioni.

9.5 Nel caso di invalidità parziale di una singola previsione, la restante parte rimane valida se il contenuto di detta previsione può essere separato dalla clausola, se mantiene un suo significato e non travolge il senso complessivo delle condizioni.

Articolo 10. Dati personali dell'Acquirente

10.1 Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (la "Legge sulla privacy") i dati personali dell'Acquirente da lui forniti ovvero altrimenti acquisiti dal Fornitore nell'ambito dell'attività contrattuale, formano e formeranno oggetto di trattamento in funzione dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalle presenti CG e dai singoli contratti stipulati nel quadro delle stesse, oltretutto per eseguire obblighi di legge.

10.2 Il titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità dei suddetti trattamenti è MAGIRUS INTERNATIONAL GmbH, con sede legale in Stuttgart, Eichwiesenring 9, Germania.

10.3 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.


10.4 I dati così raccolti potranno essere comunicati alla Magirus Italia S.p.A.

10.5 In relazione ai predetti trattamenti, l'Acquirente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996.

Data / Il cliente

Dopo rilettura, si accettano, ai sensi degli art. 1341-1342 CC, le clausole previste sub:

· par. 2.1: offerta del Fornitore;



Magirus


Value Added Distribution

- art. 3: prezzi e condizioni di pagamento;
- par. 4: spedizione e termini di consegna;
- art. 5: spedizione e trasferimento del rischio;
- art. 6: vizi;
- art. 7: responsabilità del Fornitore;
- par. 8.1: riserva di proprietà;
- par. 8.4: diritto del Fornitore di richiedere la restituzione della merce;
- par. 9.2: foro esclusivo.

Data / Il cliente

(Timbro rivenditore e firma legale

rapp.n.te)



Magirus
Value Added Distribution